



**A TUTTO IL PERSONALE
SCOLASTICO
AGLI ATTI
AL SITO WEB**

OGGETTO: OBBLIGO GREEN PASS PERSONALE SCOLASTICO - Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante *“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*”

Al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2021/22, si fornisce di seguito una informativa essenziale circa le recenti disposizioni normative sulla materia di cui all’oggetto, rimandando, per ulteriori informazioni, alla lettura integrale delle stesse e ai chiarimenti che è possibile reperire sul sito www.dgc.gov.it.

Il Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante *“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”* all’art. 9-ter recita: *“Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”*.

Pertanto, **a partire dall’ 01/09/2021, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde.** Tale obbligo non opera, invece, sugli alunni delle scuole di ogni ordine e grado ma unicamente sugli studenti universitari.

COME OTTENERE IL GREEN PASS.

Nella nota ministeriale del 13 agosto 2021 si ribadisce che il Green Pass *“costituisce una ulteriore misura di sicurezza”*.

Per ottenere il GP occorre una o più delle seguenti condizioni:

- **aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;**
- **aver completato il ciclo vaccinale;**
- **essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;**
- **essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.**

Il GP ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l’emissione; pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, quindi dopo due giorni dal test il GP non è più valido.

In caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall’effettuazione del vaccino monodose: chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido. La Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione (prima dose) viene generata automaticamente dalla *Piattaforma nazionale-DGC* (Digital Green Pass) dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valida dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. La Certificazione dopo la seconda dose verrà rilasciata entro 24/48 ore dalla seconda somministrazione e sarà valida per 9 mesi.

Si riporta schema di sintesi:



Dopo la somministrazione della prima dose di vaccino	ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose)
Dal completamento del ciclo vaccinale	ha validità di 9 mesi
In caso di guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2	ha validità 6 mesi
A seguito della effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2	ha validità di 48 ore

LA VERIFICA DEL GREEN PASS.

La **verifica del GP** avviene tramite apposita applicazione di verifica nazionale “APP Verificav C19” con la seguente modalità:

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L’App Verifica C19 legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L’App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 4. L’App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi. Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell’operatore occorre esibire solo e soltanto il QR Code e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

L’incaricato al controllo provvede alla compilazione di apposito atto interno, secondo modulistica fornita dall’Istituto, recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.

Si precisa che l’operatore, delegato dal DS, sarà autorizzato al trattamento dei dati e dovrà attenersi a quanto di seguito riportato:

1. Le informazioni relativamente al motivo della validità del green pass (utente vaccinato con una o due dosi, guarito da Covid o negativo a tampone fatto nelle 48 ore precedenti) non devono essere registrate in alcun modo né possono essere richieste agli interessati;
2. Le informazioni raccolte relativamente agli esiti della verifica dei green pass sono riservate e possono essere comunicate soltanto al dirigente e al personale autorizzato;
3. L’elenco con gli esiti delle verifiche deve essere custodito in modo riservato in modo che non possa nemmeno essere consultato senza autorizzazione (non lasciare mai, anche se presenti e vigili, l’elenco sulla scrivania alla vista dei presenti).

CERTIFICAZIONE DI ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE ANTI-COVID-19.

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato



decreto-legge n.105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Si riporta il link di accesso alla normativa :
<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/allegati/Circolare%20Esenti.pdf>

IL PERSONALE ESENTATO FARA' PERVENIRE LA DOCUMENTAZIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL GIORNO 1 SETTEMBRE.

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e dovrà contenere:

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 Luglio 2021, n 105”;
- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino al “ (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021);
- i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);
- numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati vaccinali e di idoneità alla vaccinazione.

MANCATO POSSESSO DELLA GREEN CARD

Alla luce di quanto stabilito dalla norma, il **dipendente che non sia in possesso del GP o, comunque, non sia in grado di esibirlo** al personale addetto al controllo che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni:

- **non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;**
- **risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;**
- **è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;**
- **a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.**

Come esplicitato nella nota del Ministero dell'Istruzione n. 1237 del 13 agosto 2021, avente per oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico”, **la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”.** Pertanto, *alla sanzione, che incide sul rapporto di lavoro si somma la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'obbligo di possesso/esibizione.*



ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL CONTROLLO DEL GREEN PASS

- Il personale scolastico dovrà esibire il green pass all'ingresso dei plessi di competenza dove l'operatore preposto, delegato dal DS, effettuerà il controllo;
- Nel caso di verifica con **esito negativo** (mancata esibizione del green pass, invalidità del green pass, assenza di certificazione di esenzione), il personale delegato darà tempestiva comunicazione alla Dirigenza per i provvedimenti consequenziali, previsti dalla norma.
- Nell'effettuare le operazioni sin qui descritte, si raccomanda a tutto il personale:
 - di anticiparsi rispetto al proprio orario d'ingresso;
 - di porsi in fila in ordine di arrivo per effettuare la verifica;
 - di non trattenersi nei locali indicati dopo la verifica effettuata, al fine di consentire ai colleghi di accedere agevolmente e senza assembramenti;
 - di attenersi rigorosamente alle Regolamento contenente le **misure di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID-19**, come da informativa protocollo COVID-19 pubblicata sul sito istituzionale e in dettaglio di:
 - ❖ Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m;
 - ❖ Indossare la mascherina;
 - ❖ Effettuare la registrazione della temperatura in ingresso;
 - ❖ Utilizzare l'igienizzante messo a disposizione all'ingresso dell'edificio e/o negli atri pertinenti e agli ingressi degli uffici amministrativi.

Si invita il personale tutto:

1. a scaricare, compilare e consegnare al personale delegato l'allegata Autodichiarazione Covid-19 aggiornata ad agosto 2021, in relazione all'evolversi della normativa vigente;
2. a prendere visione dell'Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 – GREEN PASS (certificazione verde), pubblicata nella sezione GDPR del sito istituzionale www.comprensivoleopardi.edu.it e restituire il talloncino di presa visione debitamente compilato e firmato
3. a scaricare, compilare e consegnare la nomina al trattamento dei dati.

La raccolta e la consegna avverrà all'ingresso di Via Cavour al Collaboratore scolastico Salvatore Domenico.

A seguito di ulteriori chiarimenti che si attendono da parte del Ministero dell'Istruzione, si provvederà a definire e comunicare un **Piano per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19**, nel rispetto dell'art. 13 del DPCM del 17 giugno 2021 e dell'allegato B paragrafo n. 4, salva la sopravvenienza di ulteriori prescrizioni normative.



Si allegano:

1. Informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 - GREEN PASS (certificazione verde);
2. Autodichiarazione Covid-19 aggiornata alla luce delle nuove disposizioni
3. Nomina al trattamento dei dati

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. n. 82/2005.

**Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Antonella d'Urzo)**

[documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate]

